

Tutela dell'ambiente acquatico, dell'acqua potabile e delle aree specifiche

<u>Comparazione tra i PAN europei</u> <u>e quello italiano</u>

Tiziano Galassi - Regione Emilia-Romagna Maria Rita Rapagnani - ENEA

Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

Misure di orientamento

- Entro diciotto mesi i Ministeri, con il Consiglio, predispongono idonee misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
- Le misure tengono conto dell'eventuale limitazione dei PF pericolosi per l'ambiente acquatico e, laddove possibile, della loro sostituzione con:
 - PF meno pericolosi
 - misure di prevenzione basate su metodi agroecologici (all. III del dig n. 150/2012)
 - sistemi di lotta biologica e controllo biologico delle avversità e con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso rischio (reg. n.1107/2009).

Definizione di Misure restrittive

AMBIENTE ACQUATICO

Entro 3 anni le Reg e le PA individuano prescrizioni specifiche in funzione:

- delle aree interessate e dei target da salvaguardare
- dei prodotti rinvenuti nelle acque superficiali, a seguito delle attività di monitoraggio ambientale

Le misure sono applicate:

- in prossimità dei corpi idrici superficiali (naturali o artificiali, permanenti o temporanei)
- nelle aree designate per la protezione di specie acquatiche (ai sensi della Parte III, Allegato 9 del decreto legislativo 152/2006)

ACQUA POTABILE

Entro 3 anni le Reg e le PA, in conformità individuano prescrizioni specifiche per la limitazione e/o sostituzione dei PF che possono contaminare le acque destinate al consumo umano

Misure per ambiente acquatico

Misure di accompagnamento

Entro 18 mesi, il Consiglio elabora linee guida

Le Reg e le PA prevedono opportuni strumenti (PAC) per incentivare la applicazione di tecniche e pratiche, volte alla protezione dell'ambiente acquatico dai fenomeni di inquinamento da PF conseguenti a deriva, lisciviazione (ruscellamento, percolazione).

Possibili Misure

- A -Tecniche di applicazione dei PF che riducono la deriva (Documento di orientamento della Commissione consultiva "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento")
- B Utilizzo di fasce vegetate non trattate che riducono il ruscellamento e il drenaggio



Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile

Azioni	IT	E	NL	DK	GB	F	SLO	Н	BG
Monitoraggio	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Riduzione uso PF	*		*	*	*	*	*		*
Limitazione e/o sostituzione PF pericolosi per ambiente acquatico	*	*			*		*		*
Limitazione e/o sostituzione PF rilevati con monitoraggio	*		*	*	*		*		*
Uso di metodi non chimici	*						*		
Uso PF a basso rischio	*								
Uso metodi di agricoltura biologica	*								
Incentivazione misure mitigazione	*		*		(*)				*
Zone buffer obbligatorie	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Divieto/sostituzione uso s.a. pericolose prioritarie	*		*						*
Linee guida per uso PF	*								
Interventi correttivi sul territorio sulla base dati dei monitoraggi			*	*	*				
Individuazione aree di estrema vulnerabilità								*	
Istituzione rete di consulenza pubblica per uso PF		*						*	

14 e 15 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dei rischi in aree specifiche

Bozza di Piano > 7 capitoli specifici:

- Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
 - 2. Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione
 - Misure per la riduzione e/o eliminazione dei PF sulle o lungo le linee ferroviarie
 - Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei PF sulle o lungo le strade
 - 5. Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
 - 6. Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con PF e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili
 - 7. Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

Aree di balneazione

Misure restrittive

E' vietato l'uso di PF nell'area di balneazione relativa al sito di balneazione, individuato ai sensi del decreto legislativo 116/2008, che recepisce la Dir. 2006/7/CE

Misure di orientamento

Entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, i Ministeri (Mattm, Salute e Mipaaf) individuano, in accordo con le Reg. e PA, le zone di influenza delle aree di balneazione, e la relativa ampiezza

Deroga

In deroga, in presenza di organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le Reg. e le P.A. possono autorizzare l'utilizzo di PF, scelti in funzione delle loro caratteristiche di pericolosità e rischio



Aree di balneazione

Nessun altro Paese ha previsto specifiche misure di intervento a questo proposito

14 e 15 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dei rischi in aree specifiche

Bozza di Piano > 7 capitoli specifici:

- 1. Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
- 2. Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione
- 3. Misure per la riduzione e/o eliminazione dei PF sulle o lungo le linee ferroviarie
 - 4. Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei PF sulle o lungo le strade
 - 5. Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
 - 6. Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con PF e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili
 - 7. Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

Misure per la riduzione e/o eliminazione dei PF sulle o LUNGO LE LINEE FERROVIARIE

Obblighi

<u>Dall'entrata in vigore</u> del PAN è prevista:

- la sostituzione dei PF che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria 1A e 1B
- Il divieto dell'uso dei PF sui piazzali, su tutte le aree interne e adiacenti alle stazioni ferroviarie, salvo deroghe stabilite dalle Autorità competenti

Entro 3 anni dall'entrata del PAN

 sostituzione e/o limitazione, dei PF che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o che sono classificati come T e T+. Entro 2 anni dall'entrata de PAN i Ministeri, con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti e le parti interessate, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto. - Gli Enti che bandiscono le gare d'appalto riferiscono annualmente ai Ministeri (Salute e Mattm) in merito ai trattamenti (PF utilizzati, quantità, tecniche di distribuzione

Deroghe

- Le Reg. le P.A. possono autorizzare trattamenti fitosanitari in presenza di organismi che determinano particolari fitopatie,infestazioni o problemi di salute pubblica.

Misure per la riduzione e/o eliminazione dei PF SULLE O LUNGO LE STRADE

Obblighi

<u>Dall'entrata in vigore</u> del PAN è prevista:

- la sostituzione dei PF che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria 1A e 1B
- il divieto d'uso di insetticidi e acaricidi sulle alberate stradali, durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con PF che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8

Entro 3 anni dall'entrata del PAN

 la sostituzione e/o limitazione, dei PF che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, Spe3 e SPe4, o che sono classificati come T e T+. - Entro 2 anni dall'entrata de PAN i Ministeri, con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti e le parti interessate, adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto.

Deroghe

- Le Reg. le P.A. possono autorizzare trattamenti fitosanitari in presenza di organismi che determinano particolari fitopatie, infestazioni o problemi di salute pubblica.



Misure per la riduzione e/o eliminazione dei PF Lungo le ferrovie, sulle o lungo le strade

Azioni	IT	E	NL	DK	GB	F	SLO	Н	BG
Riduzione uso PF	*								*
Divieto uso PF	*								*
Sostituzione e/o limitazione PF	*								
Tecniche alternative ad uso PF	*								
Scelta PF meno pericolosi	*								
Misure mitigazione rischi	*								
PF per uso non professionale									*
Uso PF a basso rischio									*
Linee guida per uso PF	*								
Deroghe in particolari situazioni	*								
Verifica costi e efficacia dell'uso di tecniche alternative ai PF					*		*		

14 e 15 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dei rischi in aree specifiche

Bozza di Piano 7 capitoli specifici:

- 1. Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
- 2. Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione
- 3. Misure per la riduzione e/o eliminazione dei PF sulle o lungo le linee ferroviarie
- 4. Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei PF sulle o lungo le strade
- 5. Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
- 6. Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con PF e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili
- 7. Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

14 e 15 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dei rischi in aree specifiche

Bozza di Piano > 7 capitoli specifici:

- 1. Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
- 2. Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione
- Misure per la riduzione e/o eliminazione dei PF sulle o lungo le linee ferroviarie
- 4. Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei PF sulle o lungo le strade
- Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
- 6. Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con PF e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili
- 7. Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

Misure per la riduzione dei rischi nelle AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Prescrizioni di carattere generale

- divieto di effettuare trattamenti con insetticidi e acaricidi sulle <u>alberate stradali</u>, durante la fioritura e, comunque, con PF che riportano la frase di precauzione <u>SPe8</u>
- obbligo di avviso con apposizione di cartelli (data e l'ora del trattamento, finalità, durata del divieto di accesso). La durata del divieto di accesso <u>non deve</u> <u>essere inferiore al tempo di rientro</u> in etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili, <u>non può essere</u> <u>inferiore a 48 ore</u>
- divieto d'uso dei PF con tempi di rientro superiori a 48 h.

Misure per la riduzione dei rischi nelle AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Prescrizioni per la gestione della flora infestante

In ambiente urbano le Autorità locali competenti predispongono un Piano per la gestione della flora infestante che evidenzi:

- a) le aree dove il mezzo chimico è vietato;
- b) <u>le aree dove il mezzo chimico può essere usato</u> esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

Misure previste:

Nelle zone frequentate
dalla popolazione i
trattamenti diserbanti
sono vietati e sostituiti
con metodi alternativi

Eventuali deroghe:

- Possono essere concesse dalle Reg e PA, in presenza di organismi nocivi o che determinano problemi all'incolumità pubblica
- La deroga non riguarda i PF T, T+ o che riportano in etichetta le frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68

Misure per la riduzione dei rischi nelle AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Prescrizioni per l'utilizzo dei PF ad azione FUNGICIDA O INSETTICIDA

- uso esclusivo dei prodotti ammessi in agricoltura biologica, di cui al regolamento n. 834/2007, ad eccezione dei PF classificati T, T+ o con frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R60, R61, R62, R63 e R68
- entro due anni dall'entrata in vigore del Piano, le Regioni e le Province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano la difesa biologica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Eventuali deroghe:

Potranno essere concesse da Reg e PA qualora non siano disponibili prodotti biologici ammessi nei confronti di organismi nocivi e/o pericolosi per la salute umana o che compromettono la vitalità delle piante ospiti



Misure per la riduzione dei rischi nelle Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

Azioni	IT	E	NL	DK	GB	F	SLO	Н	BG
Riduzione uso PF	*	*	*	*	*				
Divieto uso PF	*	*				*		6	
Esclusione PF chimici e limitazione di una parte di quelli biologici	*								
Limitazione e/o sostituzione di PF	*							5	
Incentivazione tecniche non chimiche	*		*	*		*			
Zone cuscinetto da 10 a 50 metri			*						
Ricerca e sviluppo metodi alternativi						*			
Scelta PF meno pericolosi	*	200		*		8 0			
PF per uso non professionale						*		5	*
Incentivo uso PF a basso rischio								*	*
Uso metodi di agricoltura biologica	*							5	*
Linee guida per uso PF	*				(*)		(*)	1	
Consulenti con formazione per gestione uso PF		*							
Monitoraggio		*							
Deroghe in particolari situazioni	*	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

14 e 15 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dei rischi in aree specifiche

Bozza di Piano > 7 capitoli specifici:

- 1. Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
- 2. Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione
- Misure per la riduzione e/o eliminazione dei PF sulle o lungo le linee ferroviarie
- 4. Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei PF sulle o lungo le strade
- Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
- Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con PF e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili
- 7. Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

Misure per la riduzione dei rischi NELLE AREE TRATTATE DI RECENTE

Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con PF e frequentate

dagli operatori agricoli o ad essi accessibili

In riferimento alla lettera c) dell'articolo 12 della direttiva, il Piano prevede



Fatto salvo quanto previsto in termini di informazione e segnalazione del trattamento effettuato, gli operatori agricoli non possono accedere alle aree trattate nelle 24 ore successive all'applicazione del PF, senza gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI).



Misure per la riduzione dei rischi NELLE AREE TRATTATE DI RECENTE

Azioni	IT	E	NL	DK	GB	F	SLO	Н	BG
Avviso trattamento per gli altri lavoratori	*		*						
Tempi di rientro	*		*						*
Incentivazione uso dei Dispositivi protezione individuale (DPI)							*		

Grazie per l'attenzione

14 e 15 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dei rischi in aree specifiche

Bozza di Piano 7 capitoli specifici:

- 1. Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
- Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione
- Misure per la riduzione e/o eliminazione dei PF sulle o lungo le linee ferroviarie
- 4. Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei PF sulle o lungo le strade
- Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
- 6. Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con PF e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili
- 7. Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette

Misure restrittive

- Entro 18 mesi i Ministeri, con il Consiglio, predispongono le linee guida per la scelta delle misure restrittive
- 2. Entro tre anni, la Reg o PA, con l'Ente gestore, definisce le misure di riduzione dell'uso dei PF:
 - sulla base delle linee guida,
 - in base alle caratteristiche del sito da tutelare.
- 3. Le misure, comprese eventuali riduzioni e/o divieti di PF, devono essere integrate nel Piano di gestione del sito con le misure di conservazione, in funzione delle specie e/o dell'habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale.

Ecosistemi acquatici (Ramsar)

Entro 2 anni il Mattm, con Consiglio, in accordo con Reg e PA ecc. individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, dei PF pericolosi per gli ecosistemi acquatici, nonché di quelli rinvenuti dalle attività di monitoraggio ambientale,

Misure di accompagnamento

- 1. Il Mipaaf, con il supporto del Consiglio, elabora specifici documenti di orientamento.
- 2. Le Reg, PA e enti gestori, individuano ed inseriscono nei piani di gestione/misure di conservazione
- Le Reg e le PA prevedono, nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC, azioni coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o delle misure di conservazione

Misure restrittive

- 1. <u>Entro 18 mesi</u> i Ministeri, con il Consiglio, predispongono le <u>linee</u> guida per la scelta delle misure restrittive
- 2. Entro tre anni, la Reg o PA, con l'Ente gestore, definisce le misure di riduzione dell'uso dei PF:
 - sulla base delle linee guida,
 - in base alle caratteristiche del sito da tutelare.
- 3. Le misure, comprese eventuali riduzioni e/o divieti di PF, devono essere integrate nel Piano di gestione del sito con le misure di conservazione, in funzione delle specie e/o dell'habitat da tutelare e degli esiti delle attività di monitoraggio ambientale.

Ecosistemi acquatici (Ramsar)

Entro 2 anni il M. A. T.T.M., con Consiglio, in accordo con Reg e PA ecc. individua prescrizioni per il divieto, ove possibile, dei PF pericolosi per gli ecosistemi acquatici, nonché di quelli rinvenuti dalle attività di monitoraggio ambientale,

Misure di accompagnamento

- 1. Il Mipaaf, con il supporto del Consiglio, elabora specifici documenti di orientamento.
- 2. Le Reg, PA e enti gestori, <u>individuano ed</u> inseriscono nei piani di gestione/misure di conservazione
- 3. Le Reg e le PA prevedono, nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC, azioni coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o delle misure di conservazione

Possibili misure complementari e di accompagnamento

- Priorità nell'applicazione di criteri per favorire il finanziamento dell'agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007, nonché di quelle della produzione integrata volontaria (L n. 4 del 3/2/11)
- Azioni in coerenza con le indicazioni del Consiglio dirette a:
 - incentivazione della costituzione di siepi e fasce tampone di ampiezza adeguata coerenti con indicazioni del Consiglio
 - incentivazione alla mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento
- Azioni che incentivano, nell'ambito della misura prevista dalla PAC, una consulenza aziendale orientata agli agricoltori che operano in imprese agricole ubicate all'interno delle aree Natura 2000
- Azioni che incentivano la promozione commerciale territoriale dei prodotti tipici e la valorizzazione dei prodotti locali ottenuti con pratiche eco-compatibili



Azioni	IT	E	NL	DK	GB	F	SLO	Н	BG
Individuazione aree		*						*	
Riduzione uso PF	*	*	*						*
Divieto uso PF	*								*
Raccomandazione PF meno pericolosi					*				
Utilizzo PF per uso non professionale									*
Raccomandato l'uso PF a basso rischio		*							
Tecniche alternative ai PF		*							
Uso metodi di agricoltura biologica	*								
Incentivazione misure di mitigazione	*				*				
Uso PF inserite nei Piani di gestione	*		*						
Linee guida uso PF	*				(*)				
Consulenti con formazione per gestione uso PF	*	*							

14 e 15 - Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dei rischi in aree specifiche

Bozza di Piano > 7 capitoli specifici:

- 1. Misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile
- 2. Tutela dei corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione
- 3. Misure per la riduzione e/o eliminazione dei PF sulle o lungo le linee ferroviarie
- 4. Riduzione o eliminazione dell'applicazione dei PF sulle o lungo le strade
- 5. Misure per la riduzione dei rischi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili
- 6. Misure per la riduzione dei rischi nelle aree trattate di recente con PF e frequentate dagli operatori agricoli o ad essi accessibili
- 7. Tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette